



COMUNE DI CAROVIGNO
PROVINCIA DI BRINDISI

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Visto l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in L. 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

Visto l'art. 1, commi 161-170, della L. 27 dicembre 2006, n. 296;

Visto l'art. 4 del D.L. 02 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in L. 26 aprile 2012, n. 44;

INFORMA

che entro il **18 GIUGNO 2012** deve essere effettuato il versamento della **prima rata** dell'imposta municipale propria (I.MU.) dovuta per l'anno d'imposta 2012.

Soggetti passivi: Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

Immobili soggetti all'imposta: il tributo è dovuto su tutti gli immobili posseduti, eccetto gli immobili esenti dall'imposta ai sensi dell'art. 9, c. 8, D.Lgs. 23/2011.

Base imponibile:

- *Fabbricati iscritti in catasto:* rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	60	Cat. D/5	80

Valore imponibile = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore

- *Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:* valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 504/92;
- *Aree fabbricabili:* valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione (art. 5, c. 5, D.Lgs. 504/92). In proposito il Comune stabilisce appositi valori di riferimento, meramente indicativi, che saranno disponibili sul sito internet dell'Ente;
- *Terreni agricoli:* reddito dominicale vigente in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, moltiplicato per il coefficiente 135 (ridotto a 110 per i terreni agricoli ed incolti posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola).

Aliquote: Si riportano le aliquote del tributo stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011:

Fattispecie	Aliquota statale
Abitazione principale e pertinenze	0,40%
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0,20%
Tutti gli altri immobili	0,76%

Le aliquote sopra riportate sono da impiegare per il calcolo della rata di giugno e dell'eventuale rata di settembre. Le aliquote definitive del tributo, da applicare per il calcolo dell'imposta annuale per determinare il saldo del mese di dicembre, saranno definitivamente stabilite solo dopo il 10/12/2012, per effetto delle possibili modifiche decise dallo Stato e dal Comune, a norma dell'art. 13, c. 12bis, D.L. 201/2011.

Ai fini del tributo è **abitazione principale** il fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come **unica unità immobiliare** in cui il **possessore ed il suo nucleo familiare** dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali C/2-C/6-C/7, nel limite massimo di **una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione: per l'**unità immobiliare adibita ad abitazione principale** compete una detrazione di imposta di € 200, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e da suddividere in parti uguali tra i soggetti passivi per i quali l'unità immobiliare è abitazione principale. Compete inoltre una **maggiorazione della detrazione** di € 50 per ogni figlio di età inferiore a 26 anni, dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'abitazione principale, fino ad un massimo di € 400. La detrazione e la maggiorazione spettano fino a concorrenza dell'imposta dovuta sull'abitazione principale e relative pertinenze.

Per i **terreni agricoli** posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, si applica una riduzione dell'imposta, nelle misure stabilite dall'art. 13, comma 8-bis, del D.L. 201/2011.

Calcolo dell'imposta: il calcolo dell'imposta deve effettuarsi applicando alla base imponibile come sopra determinata l'aliquota e l'eventuale detrazione (nel caso di abitazione principale e pertinenze). L'imposta è dovuta in proporzione alla quota di possesso ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. Sull'imposta dovuta per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e pertinenze e dai fabbricati rurali strumentali deve calcolarsi la **quota statale**, pari al 50% del tributo determinato applicando l'**aliquota statale di base** (per ulteriori ipotesi di esclusione vedere art. 13, c. 10, D.L. 201/2011).

L'importo della prima rata, scadente il 18/06/2012, è pari:

- **abitazione principale e relative pertinenze**, a scelta del contribuente,

- ad 1/3 dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate (in questo caso è necessario versare anche la rata scadente il 17/09/2012);
- al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato sopra indicate;

- **fabbricati rurali strumentali**, al 30% dell'imposta determinata applicando l'aliquota sopra indicata;

- **per tutti gli altri immobili**, al 50% dell'imposta calcolata applicando l'aliquota e la detrazione stabilite dallo Stato, sopra indicate.

Solo per i **fabbricati rurali iscritti al catasto terreni**, da denunciare al catasto fabbricati entro il 30/11/2012, l'imposta è versata **in un'unica soluzione** entro il 17/12/2012.

Prima di eseguire il versamento dell'imposta del mese di dicembre si invita a verificare le aliquote definitive vigenti, sulla base di quanto stabilito dal Comune e dallo Stato, le quali saranno rese disponibili sul sito internet del Comune.

Pagamento: il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo modello F24**, utilizzando i codici tributo sotto indicati. **Il codice comune da indicare è B809.** Nel versamento è necessario separare la quota comunale da quella statale. L'importo da versare deve essere arrotondato all'euro inferiore o superiore.

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	=====
Fabbricati rurali strumentali	3913	=====
Terreni	3914	3915
Aree fabbricabili	3916	3917
Altri fabbricati	3918	3919

Dichiarazione: I contribuenti sono tenuti a presentare la dichiarazione **entro 90 giorni** dalla data in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il **30/09/2012**. Per verificare le ipotesi in cui vi è l'obbligo di presentazione della dichiarazione si invita a consultare il predetto decreto ministeriale, in via di emanazione.

Modalità di versamento dell'IMU da parte dei soggetti non residenti

Con comunicato del 31 maggio 2012, n. 68 il MEF dà informazioni sulle modalità di versamento dell'IMU da parte dei residenti all'estero. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU all'estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

- per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l'importo dovuto;
- per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d'Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

La copia di entrambe le operazioni deve essere inoltrata al Comune per i successivi controlli.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

- il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
- la sigla "IMU", il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo indicati nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 35/E del 12 aprile 2012;
- l'annualità di riferimento;
- l'indicazione "Acconto" o "Saldo" nel caso di pagamento in due rate.
- Se il contribuente, per l'abitazione principale, sceglie di pagare l'IMU in tre rate deve indicare se si tratta di "Prima rata", "Seconda rata" o "Saldo".

Si ricorda infine che non è più consentita la possibilità (prevista in passato per l'ICI) di versare l'imposta in un'unica soluzione entro la scadenza del mese di dicembre, con applicazione degli interessi nella misura del 3%.

SI INFORMA

infine che è disponibile sul sito web del Comune di Carovigno un simulatore di calcolo IMU, messo a disposizione dalla SOGET SpA, per agevolare il calcolo dell'importo dovuto e la compilazione del modello F24 semplificato.

Per maggiori informazioni:

Comune di Carovigno – Uffici Tributi SOGET – Via G. Verdi, 1
Tel 0831-990974 – sito internet: www.comune.carovigno.br.it

Dalla Residenza comunale, 31 maggio 2012.

Il Segretario Generale
(Dott. Vito Antonio Maggiore)